



562/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79959** del registro di Segreteria,

proposto da **XX** , nato a OMISSIS (OMISSIS) il

OMISSIS (CF: OMISSIS); **YY** ,

nato a OMISSIS il OMISSIS (CF:

OMISSIS); **KK** , nato a OMISSIS il

OMISSIS, (CF: OMISSIS); **JJ** ,

nata a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS);

ZZ , nato a OMISSIS il OMISSIS tutti

elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Marzio n. 3

presso lo studio degli Avvocati Francesco Leone (C.F.

LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (C.F.

FLLSMN85R68G273D) e Ciro Catalano (C.F.

CTLCRI89A28G273R,) che li rappresentano e difendono giusta

procura in atti e che indicano per le comunicazioni di rito gli

indirizzi di posta elettronica certificata: francescoleone@pec.it;

simona.fell@pec.it; cirocatalano@pec.it e l'utenza telefax

0917722955.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) in persona del Presidente pro - tempore con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale in atti che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale del 20 aprile 2023, n. 439 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 l'Avv. Alvise Vergerio per i ricorrenti e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico in qualità di ex appartenenti alla Polizia di Stato, ne hanno chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare, nel caso di specie il ricorrente assumendo di avere maturato al 31/12/1995 un'anzianità contributiva

inferiore a 15 anni di anzianità, rivendica l'applicazione articolo 54 D.P.R. 1092/1973 con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, ai fini del calcolo corretto per la determinazione della giusta percentuale da utilizzare per i periodi di servizio inferiori ai 15 anni, contestando la correttezza dell'aliquota dello 0,23722% applicata dall'Inps. Difatti, non può rilevare il riferimento temporale ai 15 anni di servizio utile contenuto nell'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1094/73, dato che trova la sua giustificazione soltanto nella circostanza che all'epoca questo era il tetto minimo pensionabile. Ha quindi invocato l'applicazione della richiamata disciplina con decorrenza dal 1.1.2022 in applicazione della Legge Finanziaria 2021.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS costituitosi ritualmente con memoria del 30.09.2024 ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia, precisando che quanto al personale civile, tra cui il personale delle Forze di Polizia, l'art. 54 può trovare applicazione a far data dal 1° gennaio 2022 per effetto dell'intervento del Legislatore con la Legge di bilancio 2022 (234/2021). Ha quindi dedotto di avere provveduto, in applicazione del richiamato quadro normativo, alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento e relativi arretrati (per il Sig. KK con atto n. RMT103202303409 del 07/12/2023 con arretrati liquidati sulla rata di febbraio 2024; per il Sig. XX è in corso di ricalcolo con applicazione dell'aliquota del 2,44%, e gli arretrati

saranno liquidati sulla prima rata utile; per il Sig. ZZ il con atto RMF103202300964 con liquidazione degli arretrati sulla rata di novembre 2024; per la Sig.ra JJ con atto RM012024967083 con liquidazione degli arretrati sulla rata di luglio 2024; per il Sig. YY con atto RM042024969725 con liquidazione degli arretrati prevista sulla rata di febbraio 2025). Ha quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed in subordine per la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 l'Avv. Alvisè Vergerio ha segnalato il mancato pagamento con riguardo ai ricorrenti YY e XX. L'Avv. Filippo Mangiapane ha segnalato che le procedure per il pagamento sono in essere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è l'applicabilità della disciplina dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 al personale in quiescenza della Polizia di Stato, in quanto corpo di polizia ad ordinamento civile.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di interrogarsi su tale questione ricostruendo minuziosamente i principi sottesi alla disciplina in parola e ripercorsi dalle richiamate pronunce delle Sezioni Riunite.

L'orientamento maggioritario ha posto concordemente in luce che l'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria in cui è confluito il disciolto corpo degli

agenti di custodia, espressamente lo ha definito un “corpo civile” (comma 1), facente parte delle “forze di polizia” (comma 3), al quale si applicano *“in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato”* (comma 4). Su tali dati normativi, si è escluso che, per la parte della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, avrebbe potuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento di cui l’art. 54, t.u. n. 1092/1073, che ha come esclusivo destinatario il personale “militare”.

La richiamata giurisprudenza di questa Corte deve essere confermata anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (cfr.: Corte Costituzionale Sentenza 28.02.2023 n. 33) investita, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La Corte ha ribadito da un lato la facoltà per il legislatore di adottare gli interventi legislativi ritenuti opportuni per la razionalizzazione dei sistemi previdenziali e, dall’altro, l’insussistenza di un principio teso a garantire la piena

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

omogeneità di regolazione tra dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione (“[...] *Il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell’interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all’art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall’epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria*”).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Non vi sarebbe in sostanza alcun elemento di frizione con i principi costituzionali nel diverso trattamento riservato ai dipendenti dell’ordinamento civile e militare dello stato.

Solo con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la problematica è divenuta oggetto di una specifica disposizione normativa che ha esteso in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973.

Da qui l’emersione di un ulteriore aspetto, che è stato parimenti scrutinato da questa Corte (cfr. Sezione II – Giurisdizionale Centrale di Appello – Sent. 41/2022 del 09.02.2022), afferente all’applicabilità di tale disposizione al personale collocato in quiescenza in data antecedente all’entrata in vigore della

novella.

Appare logico, corretto e legittimo ritenere che gli effetti della novella in argomento (introdotta nel 2021 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022) si debbano produrre anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente pur se con effetto limitato ai ratei di pensione maturati a decorrere, appunto, dalla data di entrata in vigore della norma in parola. Tale interpretazione si pone da un lato in linea con la ratio della disposizione, anche in prospettiva costituzionalmente orientata, e dall'altro garantisce il rispetto delle esigenze di razionalizzazione e rispetto per le conseguenze che riverberano sulla finanza pubblica.

Così ricostruito il quadro normativo, va considerato il tenore delle difese delle parti.

Da un lato, infatti, l'INPS ha dato corretta applicazione alle richiamate disposizioni, asseverando con idonea documentazione la propria condotta adempitiva in relazione ai ricorrenti KK (con riliquidazione del trattamento pensionistico e liquidazione dei relativi arretrati – cfr. doc. 3 e 4 memoria Inps), ZZ (con riliquidazione del trattamento pensionistico e liquidazione dei relativi arretrati – doc. 7 e 8 memoria INPS), JJ (con riliquidazione del trattamento e liquidazione dei relativi arretrati – doc. 9 e 10 memoria).

In relazione alle posizioni dei predetti ricorrenti può, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Quanto ai ricorrenti XX e YY, pur avendo l'Istituto resistente dichiarato la propria volontà adempitiva non risultano versate in atti le prove dell'avvenuta effettiva riliquidazione delle spettanze essendo ancora in corso le procedure da parte degli uffici competenti (cfr. docc. 11 e 16 memoria INPS) di tal che non può essere accolta la domanda della parte resistente di declaratoria della cessazione della materia del contendere.

In relazione, pertanto, alle posizioni dei ricorrenti XX e YY il ricorso va accolto in quanto fondato.

2. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione.

Resta in ogni caso impregiudicata, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, la verifica dell'avvenuta effettiva liquidazione delle somme dovute in favore dei ricorrenti XX e YY in relazione alla quale allo stato degli atti e documenti di causa non vi è prova.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande formulate dai ricorrenti KK, JJ e ZZ ;
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti XX e YY alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato in virtù di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, con decorrenza dal 1.1.2022, oltre accessori nei termini di cui in motivazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024

Il Giudice

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Cons. Pasquale Fava

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 13:17:47
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi
dell'interessa
to,
dell'art.

c. 3

D.Lgs.

3

